

“Verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR.162/99 (come modificato dal DPR 214/10) e analisi di rischio (DM 108/2009);”

Per ridurre al minimo il rischio ed essere conformi ai regolamenti, gli ascensori devono essere controllati regolarmente. Secondo il **DPR 162/99**, il “proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante” sono tenuti a far effettuare regolare manutenzione degli ascensori nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica.

Inoltre il DPR 214/10 ha esteso tale obbligo anche alle piattaforme elevatrici e ai montascale. Al di là delle verifiche periodiche di legge, le installazioni più vecchie possono inoltre presentare dei rischi, essendo state costruite seguendo standard di sicurezza che ora non sono più attuali e per esse si rendono necessari interventi di verifica anche a livello volontario. Per esse è possibile individuare gli aspetti critici al fine di un’ adeguamento ai recenti standard europei.

In applicazione del **DPR 162 del 30 Aprile 1999** (come modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010) e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 26 Luglio 2005, è d’obbligo effettuare le verifiche periodiche e straordinarie su ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale.

Vedi “Legge Europea: UNI EN 81–80”

■ Verifiche periodiche di ascensori e montacarichi ai sensi dell’Articolo 13 del DPR 162/99:

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

■ Verifiche straordinarie di ascensori e montacarichi ai sensi dell’Articolo 14 del DPR 162/99:

- le operazioni di verifica straordinaria avvengono a seguito di: esito negativo della verifica periodica precedente e conseguente rimozione delle cause che l’hanno determinata;
- incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;

- modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, come riportato all’articolo 2, comma 1 lettera m) del DPR 162/99 (come modificato dal PR 214/10).

Per la successiva messa in servizio dell’ascensore è necessario che la verifica straordinaria abbia dato esito positivo.

• Qual' è il campo di applicazione del DPR. 162/99?

Le disposizioni del DPR 162/99 (come modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010) si applicano a tutti gli ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale, con corsa non inferiore a 2 m come definiti nel citato DPR, con le seguenti esclusioni:

- ascensori da cantiere
- impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone
- ascensori specificatamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico
- ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro
- ascensori al servizio di pozzi miniera
- elevatori di scenotecnica
- ascensori installati in mezzi di trasporto
- treni a cremagliera
- scale mobili e i marciapiedi mobili

- **Quando devono svolgersi le operazioni di verifica straordinaria?**

Le verifiche straordinarie sono necessarie a seguito di:

- esito negativo della verifica periodica precedente e conseguente rimozione delle cause che l'hanno determinata;
- incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;
- modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria e straordinaria manutenzione, come riportato all'articolo 2, comma 1 lettera d) del DPR 162/99;
- per la successiva messa in servizio dell'ascensore è necessario che la verifica straordinaria abbia dato esito positivo.